



PROT.ORD. N°50/2017

del 14 Agosto 2017

OGGETTO: Ordinanza di divieto di utilizzo ed abbandono nastri colorati e palloncini in gomma riempiti con gas più leggeri dell'aria

Il Sindaco

CONSIDERATO che da uno studio effettuato a livello internazionale, risulta che i frammenti di palloncini e i nastri colorati che li trattengono sono uno dei rifiuti marini più frequenti ritrovati nei mari italiani.

CONSIDERATO che a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, i lanci massicci di palloncini sono vietati in molti luoghi negli Stati Uniti, in Canada, in Inghilterra, in Australia.

VISTO che un palloncino lacerato che galleggia in mare assume la stessa forma e sembianze di una medusa o di un calamaro, e che questi ultimi rappresentano i cibi preferiti delle tartarughe marine.

VISTO che a seguito di numerose indagini autoptiche è emerso che vi è una lunga lista di organismi nel cui stomaco son stati trovati i palloncini: tartarughe, delfini, capodogli, diverse specie di pesci e di uccelli, o che molti di questi finiscono annodati nei nastri colorati.

VISTO e CONSIDERATO che negli ultimi anni, solo sulla spiaggia ricadente nel territorio di Maruggio sono state ritrovate decine di carcasse di animali spiaggiati quali: tartarughe delle specie Caretta Caretta, delfini e capodogli.

CHE ai sensi dell'art.117 della Costituzione, comma 2, lettera s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della L.157 del 1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Il decreto legislativo n. 300 del 1999 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare dell'art. 35, comma 2, lett. A), come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002 n. 287, conferma la competenza statale stabilendo che: "al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e

dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie: individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale". Inoltre, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificatamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria. Le tartarughe marine, poiché specie protette, sono pertanto patrimonio indisponibile dello Stato.

CHE tutte le specie di tartarughe marine presenti nei mari italiani sono elencate in appendice 1 e nell'allegato A della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES 3.3.1973). Disciplinata in Italia dalla legge febbraio 1992 n. 150 e dal D. Lgs. 18 maggio 2001 n.275; ricevono dunque la massima protezione e ne sono vietate molteplici attività se non previa specifica autorizzazione.

CONSIDERATO inoltre che la parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

VISTO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152 del 03 aprile 2006, sono vietati sia l'abbandono che il deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "*è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa*" e che "*Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";

VISTA la volontà di questo Ente a voler incentivare ogni azione rivolta ad attuare le "attività di conservazione", intese come : "Attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione di una specie, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un trend negativo." .

VISTE le linee guida del Ministero dell'Ambiente "Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine"

VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

che, per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, che sia vietato anche :

- Utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente al palloncino o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sulla superficie marina sottoforma di rifiuto e vengano ingeriti dagli animali marini causandone la morte.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto di Taranto
- al Questore della Provincia di Taranto
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Stazione Carabinieri di Maruggio;
- al Comando della Polizia Locale;

il corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non sostituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi del testo unico per l'ambiente.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale,

 
Il Sindaco
Dott. Adolfo Alfredo LONGO